

L'IVA SULLE ZUCCHE DI HALLOWEEN

Nell'autunno di ogni anno produttori e commercianti di prodotti ortofrutticoli spesso si trovano in disaccordo sull'**aliquota Iva da applicare** alle cosiddette "zucche di Halloween".

Le zucche di halloween sono **ortaggi** appartenenti a **varie specie** della **famiglia** che i botanici hanno denominato "**cucurbitacea**", accomunate dal fatto che solitamente si commerciano intorno al 31 ottobre di ogni anno e che sono più belle che buone da mangiare. Insomma, sono perfette a scopo decorativo, mentre ci sono varietà più succulente, per cui alcuni le considerano addirittura non commestibili.

L'Agenzia delle entrate, in seguito ad un **Interpello presentato dal nostro Studio**, quest'anno toglie d'imbarazzo gli operatori, pubblicando un documento (la Risposta n. 523/2022) nel quale prende in esame, tra le numerose varietà possibili, due tipiche "zucche di Halloween":

- la zucca "**cucurbita maxima**", con frutto generalmente di forma tonda e di **colore giallo-arancio**, che può raggiungere anche **grandi dimensioni**. Per tale motivo è usata prevalentemente a scopo decorativo. **Indicata comunemente come "zucca di Halloween"**, è tuttavia **edibile** e può essere usata anche in cucina;



- la zucca "**cucurbita lagenaria**", il cui frutto generalmente ha una caratteristica "**forma di fiasco**" ed è usato anch'esso a **scopi ornamentali**. I gusci vengono talvolta utilizzati come contenitori. Anche questa varietà di zucca è **commestibile** e può essere consumata cotta.

Il Fisco considera queste due tipologie di zucche quali "ortaggi e piante mangerecce", che rientrano nell'ambito del n. 5) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA.

Le cessioni delle due tipologie di zucche **sconteranno dunque l'aliquota IVA del 4%**. L'Agenzia ritiene che **più in generale** l'aliquota del 4% possa essere applicata **solo alle zucche commestibili, benché utilizzabili anche per scopi ornamentali**.



Alle zucche ornamentali appartenenti a tipologie non commestibili o tossiche, elemento che dovrebbe risultare da “apposita documentazione” (proveniente, riteniamo, dal produttore), si dovrà applicare **l’aliquota IVA ordinaria del 22%.** **In nessun caso** è ritenuta applicabile, invece, **l’aliquota del 10%**, che si giustificava in passato considerando le zucche di Halloween “parti di piante per ornamento”.



dott. Christian Penso
c.penso@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

*Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato.
Per approfondire chiamateci o scrivetecei:
www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044*